

GIUSEPPE AGRESTI

CONFLITTO DI VALUTAZIONI
SUL CRITERIO DI COMPETENZA APPLICABILE
E REGOLAMENTO D'UFFICIO (*)

(*) Nota di commento a Cass. 31 gennaio 1969 n. 295 (in *Foro it.*, 1969, I, 275), la quale ha posto il principio che « è ammissibile il regolamento di competenza, richiesto d'ufficio dal giudice avanti al quale il processo è stato riassunto, anche se il primo giudice, pur essendosi dichiarato incompetente per titolo diverso dalla materia e dal criterio territoriale inderogabile, ha violato la sfera della sua competenza per questi ultimi titoli ».

SOMMARIO: 1. Ammissibilità della richiesta del regolamento di competenza d'ufficio nell'ipotesi di declinatoria di competenza per un titolo diverso. Analisi della rilevanza della decisione del giudice *a quo*: interpretazione degli artt. 44 e 45 c.p.c. — 2. Poteri di decisione del giudice *ad quem*; disamina delle opinioni della dottrina e della giurisprudenza. — 3. Ammissibilità della richiesta d'ufficio nell'ipotesi di *conflitto a tre*.

1. La sentenza commentata ripropone all'attenzione il problema della sfera di applicazione dell'art. 45 cod. proc. civ. Nel caso di specie, il pretore, investito della causa a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, avendo rilevato che la domanda riconvenzionale, proposta assieme all'opposizione, eccedeva i limiti della sua competenza per valore, rimetteva, con ordinanza, tutta la causa al tribunale. Riassunto il processo, il tribunale decideva di conoscere della causa limitatamente alla domanda riconvenzionale e, ritenuta l'opposizione al decreto ingiuntivo di competenza esclusiva del pretore, in ordine a quest'ultima chiedeva d'ufficio il regolamento di competenza; precisava, altresì, sulla scorta del principio — ricordato nella motivazione della sentenza annotata — che « la competenza del giudice che ha emesso il decreto a decidere sulla relativa opposizione, così come prevista dall'art. 645 cod. proc. civ., è una competenza funzionale, per cui non può subire deroga nè per ragioni di connessione generica (art. 40 c.p.c.), nè per ragioni di connessione particolare previste negli artt. 34, 35 e 36 dello stesso codice di rito ».

L'ipotesi propone una problematica che, inserita in un quadro più generale, si delinea in questi termini: il giudice innanzi al quale il processo è stato riassunto a seguito di sentenza dichiarativa di incompetenza, può chiedere d'ufficio il regolamento di competenza, qualora ritenga di essere « assolutamente » incompetente a decidere di una causa per la quale il primo giudice abbia dichiarato la propria incompetenza « relativa »?

Il quesito richiede che siano precisati i limiti della forza vincolante della sentenza dichiarativa d'incompetenza del giudice *a quo* e, correlativamente, in ordine a questa, l'ambito dei poteri di valutazione e decisione del giudice *ad quem*.

Accolto parzialmente nel nostro codice di procedura civile ⁽¹⁾ il principio secondo cui ogni giudice giudica della propria competenza, si è pervenuti alla formulazione degli artt. 44-45: la disciplina attuata prevede una competenza relativa (per valore o per territorio derogabile) in ordine alla quale si sancisce «l'incontestabilità della competenza del giudice indicato» (art. 44) ed una competenza assoluta (per materia e territorio funzionale) (art. 45) la cui dichiarazione non è vincolante per il giudice designato, il quale potrà chiedere d'ufficio il regolamento di competenza, se si ritenga a sua volta incompetente.

Ora è evidente che la soluzione del problema, posto dalla sentenza che si annota, è affidata alla interpretazione degli articoli 44 e 45 c.p.c.

A prima vista, dato il diverso tenore letterale delle due disposizioni sopra citate, sembrerebbe possibile sostenere che, mentre nel caso previsto dall'art. 45 si riscontra un'indicazione del giudice competente, fatta dal giudice *a quo*, avente un carattere ordinatorio, nel senso comunemente accolto in dottrina ⁽²⁾, cosicchè al secondo giudice sarebbe consentito di chiedere il regolamento, nella ipotesi regolata dall'art. 44, sembrerebbe doversi invece parlare di indicazione avente carattere decisorio.

⁽¹⁾ Si legge infatti nella relazione del Guardasigilli n. 26: «il principio secondo cui ogni giudice è competente a decidere sulla propria competenza è abolito, quando si tratta di ordinaria competenza territoriale o di quella per valore, mentre è conservato quando si tratta di competenza per materia e di quella territoriale determinata da ragioni di ordine pubblico».

⁽²⁾ LENER, *Regolamento d'ufficio e declinatoria del giudice della riassunzione*, in *Foro it.*, 1958, I, 905; ACONE, *Ancora sull'eccezione di incompetenza per territorio e sulla indicazione del giudice ritenuto competente*, in *Foro it.*, 1962, I, 1345; CAMBER, *Rapporti tra competenza e merito*, Padova 1960, p. 10, 14, 22 e segg.

Approfondendo l'indagine, l'assunto trova però una precisa confutazione sullo stesso piano della norma contenuta nell'art. 44 cit..

In essa ricorre infatti l'uso dell'espressione « indicato » riferita al giudice cui viene attribuita la competenza a decidere della causa: e ciò suggerisce che si tratti non già di una enunciazione « decisoria » di competenza, bensì solo di una indicazione « ordinatoria », perchè ogni qualvolta il legislatore ha voluto richiamare il primo concetto, ha sempre usato una terminologia diversa da quella in questione ⁽³⁾.

Tuttavia bisogna dire anche che l'indicazione non è irrilevante, in quanto il giudice, designato come competente, rimane entro certi limiti da essa vincolato.

Infatti il vincolo per il secondo giudice si concretizza in una preclusione, che deriva la sua efficacia dalla pronuncia ⁽⁴⁾,

⁽³⁾ Argomento contrario potrebbe desumersi dal dettato dell'art. 50 c.p.c. in cui esplicitamente si parla di giudice « dichiarato » competente. Ma come giustamente osserva il LENER, *l. ult. cit.*, nota 12, l'uso di tale termine viene ad essere giustificato « con il fatto che la legge, per amore di brevità, ha voluto includere in un'unica disposizione i casi di statuizione e quelli di mera indicazione. Ciò che, del resto, è giustificato dall'identità di trattamento sotto il profilo che la norma considera ».

In senso contrario il CAMBER, *op. cit.*, p. 10 ss. e p. 53, afferma che l'indicazione del primo giudice si concretizza in una vera e propria decisione giudiziale, in una statuizione sulla competenza altrui, eliminando così qualsiasi differenziazione tra il regolamento di competenza operato dal giudice di merito e quello operato dalla S.C..

Conforme a quest'ultima opinione lo SCHWARZENBERG, *Sui rapporti tra l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile e l'indicazione del giudice che il convenuto ritiene competente*, in *Giur. It.*, 1964, I, 1445.

⁽⁴⁾ Conforme il LENER, *op. cit.*, p. 902 e segg.

L'AZZARITI, *Della competenza e del regolamento di competenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1941, I, p. 89, sebbene sia sostanzialmente d'accordo con la teoria sopra accennata (« l'indicazione non è un ordine diretto all'altro giudice ») bensì « soltanto la ragione e non il contenuto della sentenza », tuttavia da questa si discosta, in quanto fa discendere l'efficacia vincolante, prevista dall'art. 44, dal « comportamento delle parti che, prestando acquiescenza alla designazione dell'altro giudice e riassumendo il processo dinanzi a lui, si precludono ogni ulteriore contestazione sulla competenza di lui ».

e che non copre tutti i titoli di competenza, ma concerne solo le questioni di competenza realmente prese in esame, sicchè il giudice *ad quem* dovrà considerarsi vincolato solo per quei titoli di competenza sui quali il giudice *a quo* ha portato effettivamente la sua cognizione.

Allineandoci con una parte della dottrina ⁽⁵⁾, riteniamo quindi che « il primo giudice se non decide sulla competenza altrui, coopererà però alla decisione del secondo giudice sulla competenza propria, determinando la preventiva fissazione di uno dei punti dell'indagine a ciò necessaria » ⁽⁶⁾.

2. Esposti brevemente i limiti di applicabilità dell'articolo 44 c.p.c., cercheremo ora di dedurre da una retta applicazione dell'art. 45 quale sia l'ambito dei poteri riconosciuti al giudice *ad quem*.

In particolare occorre stabilire se il giudice della riassunzione abbia la facoltà di chiedere d'ufficio il regolamento di competenza anche nei casi in cui non esista una identità di titolo tra le due decisioni.

A prima vista, seguendo una interpretazione strettamente letterale dell'art. 45 (tassativo nell'elencazione dei casi in cui è ammissibile la richiesta al Supremo Collegio), sembrerebbe che tale possibilità debba essere esclusa.

Tuttavia la soluzione prospettata è tutt'altro che pacifica, avendo la questione dato adito, soprattutto in giurisprudenza, a numerosi dissensi.

In un primo tempo la Suprema Corte ha riconosciuto la possibilità della richiesta del regolamento d'ufficio anche in casi

Tuttavia, una critica sorge immediata: tale concezione palesemente contrasta con il fatto che il vincolo, in base all'art. 44, si estende anche alla competenza per valore, la quale, è noto, non è soggetta al potere dispositivo delle parti.

⁽⁵⁾ LENER, *op. cit.*, p. 906; ACONE, *l. ult. cit.*; GIONFRIDA, voce *Competenza civile*, in *Enciclopedia del diritto*, VIII, 1961, p. 81; SATTA, *Commentario al Cod. proc. civ.*, vol. I, p. 189.

⁽⁶⁾ LENER, *op. cit.*, p. 906.

non contemplati testualmente dall'art. 45, affermando che possono sussistere i presupposti di un conflitto negativo di competenza, e ciò in quanto la dichiarazione di incompetenza del primo giudice per un titolo « relativo » presuppone implicitamente, ma necessariamente, la sua incompetenza anche per un titolo « assoluto ».

La Corte di Cassazione, sulla base di argomentazioni non certo nuove per il Supremo Collegio ⁽⁷⁾, in una recentissima decisione su un caso analogo a quello esaminato dalla sentenza annotata, ha affermato che «... il pretore, col dichiararsi incompetente per valore, negò, quanto meno implicitamente, la propria competenza funzionale, giacchè la dichiarazione d'incompetenza per valore presuppone ed implica la risoluzione in senso negativo, da parte dello stesso giudice, della questione, rilevabile d'ufficio e sottratta alla disponibilità delle parti, relativa alla propria competenza esclusiva per materia, che è determinata dall'oggetto della lite, indipendentemente dal valore di questa; ed il secondo giudice, col rilevare che la competenza spettava, invece, funzionalmente al primo, pose in essere sostanzialmente quel conflitto negativo di competenza per materia, che è previsto, appunto, dall'art. 45 cod. proc. civ. e che giustifica la richiesta d'ufficio del regolamento di competenza: richiesta che era, pertanto, pienamente ammissibile nella specie » ⁽⁸⁾.

Tuttavia tale soluzione ha suscitato e suscita non lievi perplessità: a prescindere dall'ammissibilità in generale della figura del « giudicato implicito » ⁽⁹⁾, nel caso di specie si tende a de-

(7) Cass. 6 marzo 1943, n. 513, in *Foro it.*, 1943, I, 664; 11 dicembre 1957, n. 4668, in *Foro it.*, 1958, I, 900; 9 aprile 1966, n. 978, in *Foro it.*, 1966, I, 1451; 18 maggio 1967, n. 1069, in *Foro it.*, Rep. 1967, voce *Competenza civile*, n. 386; 1° giugno 1968, n. 1665, in *Foro it.*, 1968, Mass. 422.

(8) Cass. 28 maggio 1968, n. 1621, in *Foro it.*, 1969, I, 276.

(9) Secondo tale teoria, decisa una determinata questione e passata la relativa sentenza in cosa giudicata formale, non possono più venir proposte, nel corso del giudizio, tutte le questioni che risultano esserne un antecedente logico.

durre dall'espressa pronuncia sulla competenza per valore una tacita risoluzione, implicita ma necessaria, della questione della incompetenza per materia; costruzione questa che, in definitiva, si sostanzia in una vera e propria finzione, là soprattutto dove risulti chiaro che il giudice, nel declinare la propria competenza, abbia ignorato, senza averne avuta alcuna percezione, il titolo di competenza assoluta ed inderogabile ⁽¹⁰⁾.

In seguito il Supremo Collegio, mutato il proprio orientamento, ha propugnato la tesi, oggi generalmente accolta, della interpretazione strettamente letterale dell'art. 45 cod. proc. civ., venendo così a limitare la richiesta di ufficio del regolamento di competenza alle sole fattispecie contemplate espressamente dalla norma in esame.

Si afferma inoltre che la teoria in questione è applicabile, non nel caso in cui tra la questione espressamente decisa e quella non decisa esista un nesso di semplice coordinazione, bensì quando tra le due questioni vi sia un rapporto di dipendenza.

Con molta chiarezza l'ALLORIO, *Critica della teoria del giudicato implicito*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1938, II, 245, obietta che « tra due questioni di fatto, tra loro distinte e rilevanti rispetto al rapporto litigioso, corre una relazione che è sempre di « coordinazione », che non è mai di subordinazione dell'una all'altra, sì che nella discussione di due questioni di tal genere, non si profila alcun ordine necessario di precedenza ».

Sostanzialmente d'accordo il BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, Roma 1936, p. 588.

⁽¹⁰⁾ Accetta la teoria della pronuncia implicita sulla competenza l'ANDRIOLI, *Commento al Cod. proc. civ.*, 1954, I, p. 162, affermando che di giudicato implicito nelle sentenze definitive e parziali può parlarsi solo a proposito della incompetenza per territorio inderogabile e per materia, mentre formano materia di eccezione soggetta a decadenza sia la competenza per territorio derogabile che quella per valore.

Parimenti il MARTINELLI, in *Foro it.*, 1966, I, 140, dopo avere esaminato l'opinione contraria all'ammissibilità del regolamento nei casi in cui non esistano i presupposti dell'art. 45, ed averne indicati gli « inconvenienti », trova « preferibile » il principio della pronuncia implicita sulla competenza.

Contra, e più persuasivamente, il BETTI, *op. cit.*, p. 136, nota 25, motivando che se « una preclusione si operi per implicito, anche quando la questione della competenza assoluta non sia stata neppure proposta, si viene a togliere praticamente valore al potere-dovere del giudice di rilevare, sempre d'ufficio, la propria incompetenza e a sacrificare all'economia dei giudizi una fondamentale garanzia di giustizia ».

Si è quindi deciso che, in quanto « il conflitto negativo di competenza considerato nell'art. 45 c.p.c., ricorre soltanto in relazione alla competenza per materia o a quella territoriale inderogabile ai sensi dell'art. 28 c.p.c...., non è proponibile il regolamento d'ufficio della competenza quando — (come nella specie) — il primo giudice si sia dichiarato incompetente per valore ed il secondo si sia ritenuto incompetente per materia » (11).

In tal caso il secondo giudice, ritenutosi « assolutamente » incompetente, deve dichiarare tale incompetenza con sentenza, lasciando alle parti, ove dissentano, di proporre l'istanza di regolamento di competenza, ovvero al giudice ritenuto competente di sollevare conflitto a norma del surricordato art. 45 c.p.c.

In dottrina, di massima concorde con tale opinione, il Moreno (12) afferma che il regolamento d'ufficio può essere ammesso solo se tra le decisioni di entrambi i giudici vi sia identità di titolo. Così, testualmente, l'autore: « se il primo giudice si è ritenuto non competente per valore ed il secondo ravvisa una ipotesi di incompetenza per materia, non è ammessa l'ordinanza che investe la Cassazione del regolamento, ma doverosa è la sentenza declinatoria anche del giudice *ad quem* », successivamente lasciando alla parte la facoltà di optare tra il ricorso in base all'art. 42 c.p.c. e la riassunzione dinanzi al nuovo giudice indicato come competente (13).

(11) Cfr. Cass. 1 agosto 1958, n. 2840, in *Foro it.*, Rep. 1958, voce *Comp. civ.*, n. 510; Cass. 6 ottobre 1958, n. 3123, *ibid.*, n. 508; 16 febbraio 1959, *ibid.*, Rep. 1959, v. *cit.*, n. 375; 15 gennaio 1962, n. 45, *ibid.*, 1962, I, 688; 21 dicembre 1962, n. 3407, *ibid.*, Rep. 1962, v. *cit.*, n. 498; 10 dicembre 1963, n. 3121, *ibid.*, Rep. 1963, v. *cit.*, n. 477; 22 ottobre 1955, n. 3438, *ibid.*, Rep. 1955, v. *cit.*, n. 480; 14 giugno 1967, n. 1370, *ibid.*, 1967, I, 2389.

(12) Voce *Competenza (Regolamento di)*, in *Enciclopedia del diritto*, VIII, 1961, p. 92-93.

(13) Conformi ANDRIOLI, *op. cit.*, I, p. 166, secondo il quale « l'unica ipotesi di conflitto è quella negativa e virtuale, contemplata dall'art. 45 e risolta mediante la preliminare proposizione del regolamento; ipotesi la quale ricorre solo a proposito della competenza per territorio inderogabile e per materia »;

Il Satta⁽¹⁴⁾, solitaria voce dissenziente, ammette invece la possibilità di una richiesta di regolamento fuori dei casi esplicitamente fissati dall'art. 45, adducendo che « l'interpretazione data all'art. 45 è da rigettarsi poichè è troppo restrittiva, e va sicuramente contro lo spirito della norma e lo scopo generale dell'istituto, in quanto non importa tanto che il primo giudice si sia dichiarato incompetente per ragioni di materia o territorio funzionale, quanto che il giudice della riassunzione abbia ravvisato nella fattispecie una siffatta incompetenza, anche se il giudice *a quo* abbia ritenuto trattarsi di competenza per valore o territorio derogabile ».

La sentenza qui annotata si discosta nettamente dall'opinione che si basa sull'interpretazione letterale dell'art. 45, avvicinandosi nella soluzione (ammissibilità del regolamento), alla teoria della pronuncia implicita sulla competenza, ma distaccandosene nell'argomentazione, in quanto l'indagine, dal contenuto (eventualmente « implicito ») della decisione del giudice viene ad essere spostata al contenuto della norma.

Si afferma infatti che la disciplina dell'art. 45 c.p.c., per la *ratio* cui si ispira, è suscettibile di estensione oltre i limiti della previsione legislativa e che, quindi, la sua interpretazione strettamente letterale non può in alcun modo essere accettata⁽¹⁵⁾.

Nella motivazione la sentenza recita testualmente: « la finalità precipua del regolamento di competenza è, in vero, quella

DEL GROSSO, *Applicabilità « integrale » dell'art. 38 ultimo comma C.P.C., all'opposizione a decreto ingiuntivo ed inammissibilità del regolamento d'ufficio sollevato dal giudice della riassunzione*, in *Foro it.*, 1966, I, 1924; AZZARITI, *op. cit.*, p. 81.

⁽¹⁴⁾ SATTÀ, *op. cit.*, I, p. 191. In posizione critica nei suoi confronti, il MASSARI, voce *Regolamento di giurisdizione e di competenza*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XV, 1968, p. 314 e segg., obietta che « non sembra sovvenano sufficienti ragioni per superare il rigoroso dettato della legge, che ipotizza il regolamento d'ufficio soltanto in relazione alla sentenza declinatoria per ragioni di materia e territorio funzionale ».

⁽¹⁵⁾ Su questo punto si trova sostanzialmente d'accordo il LENER, *op. cit.*, p. 906-907.

di concludere nel modo più spedito la controversia sulla competenza nei suoi multiformi profili e non su un solo aspetto di essa.

Per altro il principio fondamentale che influenza l'intero sistema della competenza è quello di provocare una sola e non più sentenze sulla competenza, senza distinzione alcuna tra sentenza per un titolo e sentenza per un titolo diverso.

Se tutto ciò si tiene presente, la *ratio* dell'art. 45 c.p.c. non può essere intesa nel senso di far rimettere la causa al primo giudice — che se ne è, comunque, spogliato — con una nuova sentenza di incompetenza, che può essere, a sua volta, oggetto di impugnazione o di conflitto. Perciò l'art. 45 deve, per coerenza logica e giuridica, essere interpretato nel senso che la disposizione, nella sostanza abbraccia tutti i casi in cui il primo giudice, pur quando si dichiara incompetente per titolo diverso dalla materia e dal territorio inderogabile, viola, in ultima analisi, la sfera della sua competenza per questi ultimi titoli».

Indubbiamente la soluzione prospettata dalla sentenza in esame è affascinante; tuttavia sarà bene soffermarsi a considerare se tale estensione del regolamento d'ufficio fuori dei casi contemplati dall'art. 45 sia giustificata.

Nel caso deciso dalla sentenza annotata, se si dovesse seguire l'opinione che non ammette il regolamento d'ufficio, il giudice *ad quem* avrebbe dovuto emanare una sentenza declinatoria di competenza senza investire della questione il Supremo Collegio.

Avremmo avuto, in tal modo, due sentenze che contemporaneamente avrebbero negato la competenza (conflitto reale negativo), e le parti non avrebbero potuto fare altro che proporre istanza di regolamento di competenza oppure riassumere la causa dinanzi al giudice che era indicato dall'ultima sentenza.

Questo nuovo giudice, se si fosse ritenuto, a sua volta, incompetente per una delle ipotesi descritte dall'art. 45 avrebbe dovuto richiedere d'ufficio il regolamento.

In quest'ordine di idee, si dovrebbe attendere, per giungere al regolamento, una rinnovata manifestazione del conflitto negativo, ormai non più virtuale ma reale; e ciò per rispettare delle esigenze che, a nostro avviso, sono più di natura formale che sostanziale.

Infatti, a ben vedere, quando si nega la richiesta d'ufficio del regolamento in casi come quello previsto dalla sentenza in esame, non si esclude in maniera definitiva ed assoluta l'ammissibilità del regolamento, ma lo si differisce ad un momento successivo. Ed infatti il regolamento potrà essere richiesto dal primo giudice, quando, investito nuovamente della causa, dopo che il giudice *ad quem* abbia declinato la propria competenza per ragioni di materia o territorio inderogabile, ritenga, a sua volta, di essere incompetente per uno dei suddetti titoli.

Il sistema qui discusso ci sembra, oltre tutto, in netto contrasto con il principio ispiratore dell'istituto del regolamento, che è di determinare « *al più presto possibile* » e senza possibilità di ulteriori impugnative il giudice competente a conoscere della controversia ⁽¹⁶⁾.

3. Nella fattispecie prospettata nella sentenza in esame, si delinea anche il problema se il regolamento di competenza possa venir chiesto nel caso di « conflitto negativo a tre »: quando cioè il giudice *ad quem* ritiene che la competenza spetti non già al primo, bensì ad un terzo giudice.

L'opinione dominante in dottrina ed in giurisprudenza ⁽¹⁷⁾ nega, in questo caso, la proponibilità d'ufficio del regolamento,

⁽¹⁶⁾ Cass. 3 agosto 1942 n. 2397, in *Foro it.*, 1942, I, 1065.

⁽¹⁷⁾ Cass. 22 ottobre 1955, n. 3438, in *Mass. Giur. It.*, 1955, 843; 29 maggio 1962, n. 1279, in *Foro it.*, 1962, Rep., voce *Competenza civile*, n. 489; 25 maggio 1961, n. 1249, in *Mass. Giur. It.*, 1961, 539.

In dottrina MASSARI, voce *ult. cit.*, p. 314; GIONFRIDA, voce *cit.*, p. 81; LENER, *op. cit.*, p. 906 e segg., il quale in parte si distacca dalla citata dottrina in quanto afferma che « bisogna distinguere a seconda che la competenza del terzo giudice sia fondata sullo stesso titolo su cui il giudice originariamente adito dichiarò la propria incompetenza o su un titolo diverso: nel primo caso il giudice

sia che la competenza venga attribuita al terzo giudice per lo stesso titolo, sia che gli venga attribuita per un titolo diverso da quello indicato nella sentenza declinatoria del primo giudice.

Si reputa possibile la richiesta del regolamento « soltanto quando il giudice della riassunzione ritiene rientrare la causa nella competenza dello stesso giudice che se ne è spogliato per rimmettergliela » (18).

Due sono, quindi, gli argomenti posti a fondamento di tale teoria, sulla scorta della interpretazione letterale dell'art. 45 c.p.c.: che il contrasto di opinioni tra i due giudici deve cadere sullo stesso titolo di competenza, e che il conflitto deve avvenire necessariamente tra il primo giudice ed il giudice successivamente adito.

Per quanto riguarda il secondo punto, e cioè sulla necessità del conflitto tra il primo e il secondo giudice, esaminando attentamente l'art. 45, si nota che esso richiede sì, come presupposto, un conflitto di competenza, ma non specifica che questo debba esistere solamente e necessariamente tra il giudice originariamente adito e quello della riassunzione, in quanto si afferma soltanto che il giudice della riassunzione, per richiedere il regolamento, deve ritenersi a sua volta incompetente: e nient'altro! (19).

ad quem potrà chiedere il regolamento di competenza, nel secondo caso ciò gli sarà impedito dall'art. 45 che nel delineare la fattispecie del regolamento richiesto d'ufficio, presuppone che il giudice della riassunzione si ritenga incompetente per il medesimo titolo dell'indicazione ».

(18) MASSARI, *voce ult. cit.*, p. 314.

(19) L'opinione che ammette l'ipotesi del « conflitto a tre » e la conseguente richiesta d'ufficio del regolamento è seguita da una parte della giurisprudenza, la quale, tuttavia, fonda tale ammissibilità sul concetto di « pronuncia implicita » già precedentemente criticato: cfr. Cass. 4 aprile 1957, n. 1159, in *Giust. Civ.*, 1958, Rep., voce *Competenza civile*, n. 553; 30 maggio 1958, n. 1822, *ibid.*, 1958, v. *Contratti Agrari*, n. 1; 11 dicembre 1957, n. 1159, in *Foro it.*, 1958, I, 900; 1° giugno 1968, n. 1640, in *Foro it.*, 1969, I, 178, la quale riassume gli argomenti svolti in tutte le altre varie pronunce: « È ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio se il giudice, avanti al quale le parti sono rimesse in seguito a dichiarazione di incompetenza di materia, ritenga sussistere la competenza territoriale inderogabile di un terzo giudice ».

Per quanto riguarda l'identità del titolo di competenza invocato, la tesi dell'interpretazione estensiva dell'art. 45, accolta nella sentenza commentata, e le argomentazioni recate a sostenerla, ci impediscono di ritenere indispensabile tale requisito anche nell'ipotesi ora esaminata.

La *ratio* dell'art. 45 è infatti quella di eliminare definitivamente ogni incertezza sulla competenza, prescindendo dalla identità dei titoli di competenza richiamati nelle pronunce: presupposto, questo, che varrebbe soltanto a ritardare la realizzazione della funzione specifica dell'istituto del regolamento di competenza.

In conclusione dobbiamo dire che tra l'ipotesi considerata nella sentenza e quella dianzi ipotizzata, sussiste indubbiamente una affinità ben precisa, in quanto il giudice *ad quem* viene a trovarsi nella medesima posizione sia quando ritiene competente il primo giudice che quando ritiene competente un terzo giudice, ed inoltre in quanto, in entrambe le ipotesi, ricorrono i presupposti affinché vengano a realizzarsi le finalità proprie del regolamento di competenza.

E si motiva tale affermazione adducendo che il pretore « nell'attribuire la competenza, pur non facendone esplicito cenno, ha dovuto procedere all'esame della questione di competenza pure sotto il profilo della competenza territoriale inderogabile ».

Il SALMÈ, nella nota redazionale, aderisce alla soluzione sostenuta dalla sentenza, in quanto afferma che essa è « corretta sia dal punto di vista interpretativo seguito, con cui si è giustamente respinto una limitazione contraria allo stesso chiaro tenore della norma, sia dal punto di vista dei principi tenuti presenti »; infatti, continua l'autore, « non può negarsi che tale soluzione aderisce alla *ratio* e alle finalità del regolamento ».

Riguardo al concetto di « pronuncia implicita » cui si fa ricorso per giustificare la proposizione del regolamento, egli afferma che il dubbio sulla sua accettabilità « può essere superato con facilità, partendo da una visione meno v lontaristica della natura della sentenza ».